

storia religiosa dell'Oriente cristiano;
 agiografia;
 storia dell'arte medioevale e moderna;
 * storia del diritto romano;
 storia della pedagogia;
 storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione;
 metodologia didattica della storia;
 islamistica;
 religioni dell'India e dell'estremo Oriente;
 storia della liturgia;
 ideologie sociali cristiane;
 storia delle Chiese e dei movimenti religiosi cristiani;
 storia religiosa dell'Europa;
 * storia delle dottrine economiche;
 * storia della scienza e della tecnica.

Le materie fondamentali e complementari segnate con asterisco sono comuni ai diversi indirizzi del corso di laurea.

Art. 68. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno otto insegnamenti complementari di cui sei dell'indirizzo prescelto.

Lo studente dovrà, inoltre, aver superato gli esami in due insegnamenti di lingua straniera da mutuarsì presso la stessa o altre facoltà della medesima Università: una delle due lingue dovrà essere scelta fra quelle del gruppo anglosassone ed una fra quelle del gruppo neolatino.

L'esame di laurea in storia consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in uno degli insegnamenti relativi al corso di laurea ed in rapporto al carattere della laurea stessa e dell'indirizzo prescelto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1984
 Registro n. 17 Istruzione, foglio n. 329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 11 ottobre 1983.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino D.O.C. « Franciacorta ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Franciacorta » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 16 marzo 1978 dal consorzio volontario per la difesa dei vini tipici e pregiati della provincia di Brescia, intesa ad ottenere la modifica di alcune norme del disciplinare di produzione dei vini di cui sopra;

Visti il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato formulati dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 dell'11 febbraio 1983;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche di produzione nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso, di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini « Franciacorta » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, è sostituito per intero con il seguente testo:

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI « FRANCIACORTA ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Franciacorta » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Franciacorta » bianco e spumante devono essere ottenuti dalle uve dei vitigni Pinot bianco e/o Chardonnay.

Per il « Franciacorta » spumante e il « Franciacorta » rosato spumante sono ammessi, congiuntamente o disgiuntamente, anche il Pinot grigio ed il Pinot nero fino ad un massimo del 15%.

La presenza del Pinot nero, nella misura massima del 15% è indispensabile per il vino base spumante rosato.

Il vino « Franciacorta » rosso deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni:

Cabernet franc.: 40-50%;
 Barbera: 20-30%;
 Nebbiolo: 15-25%;
 Merlot: 10-15%.

Possono inoltre concorrere alla produzione del « Franciacorta » rosso anche uve provenienti da vitigni raccomandati o autorizzati, a bacca rossa, per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini « Franciacorta » è così delimitata:

« Dalla riva del lago segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che